

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

TITOLO I

Le prestazioni previdenziali

Articolo 1

Prestazioni

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:
 - a) vecchiaia reddituale;
 - b) vecchiaia;
 - c) vecchiaia contributiva;
 - d) inabilità ed invalidità;
 - e) ai superstiti, reversibilità o indirette;
 - f) in regime di totalizzazione e di cumulo;
 - g) modulare volontaria.
2. La Cassa, inoltre, corrisponde provvidenze straordinarie ed indennità di maternità e di paternità come disciplinate nel Titolo II, nonché trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
3. Tutte le prestazioni previdenziali sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. Il diritto alle prestazioni previdenziali presuppone il corretto, completo e integrale adempimento degli obblighi contributivi verso la Cassa, comprensivi di sanzioni ed interessi, in relazione all'intero periodo di iscrizione, fermi restando gli ulteriori requisiti di maturazione previsti per i singoli trattamenti.
5. In presenza di inadempimenti, l'efficacia della domanda di pensione è condizionata al versamento dei contributi, degli interessi e delle sanzioni dovuti, entro il termine di novanta giorni, dalla richiesta di regolarizzazione inviata dalla Cassa. In caso di adempimento, entro il suddetto termine, la prestazione previdenziale è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli trattamenti. In difetto di adempimento, entro il suddetto termine, la domanda decade e dovrà essere ripresentata.
6. Fermo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, ai fini del presente Regolamento, per anni utili si intendono esclusivamente quelli che non presentano inadempimenti o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e degli eventuali interessi e sanzioni. I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili non sono in ogni caso oggetto di restituzione.

7. Al ricorrere del presupposto di cui al precedente comma 4:
- a) le prestazioni previdenziali di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, sono corrisposte agli interessati, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda;
 - b) le prestazioni di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma 1 sono corrisposte agli interessati a decorrere dal primo giorno del mese successivo al perfezionarsi dei requisiti da cui nasce il diritto. I trattamenti indicati alla lettera f) del precedente comma 1 decorrono con riferimento all'istituto della totalizzazione secondo la disciplina recata dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e con riferimento all'istituto del cumulo secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente Regolamento;
 - c) la prestazione previdenziale di cui alla lettera g) del precedente comma 1 è corrisposta agli interessati dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda del trattamento pensionistico cui accedono.

8. Le prestazioni previdenziali, ad eccezione di quelle di cui alla lettera d) del precedente comma 1, non possono essere annullate neanche su richiesta dell'interessato, salvo l'accertamento dell'erogazione in difetto dei requisiti richiesti.

Articolo 2

Pensione di vecchiaia reddituale

1. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 4, la pensione di vecchiaia reddituale è corrisposta a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del settantesimo anno di età;
- b) versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

2. La pensione annua è pari, per ogni anno utile ai sensi dell'articolo 1, comma 6, e fino al quarantesimo anno di anzianità contributiva, all'1,75% della media dei più elevati trenta redditi annuali professionali rivalutati ai sensi del successivo articolo 22, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trentacinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. La percentuale dell'1,75% diminuisce progressivamente fino a 0,30% secondo i diversi scaglioni di reddito di cui all'allegata Tabella A, rivalutati annualmente ai sensi del richiamato articolo 22.

3. Per il calcolo della media di cui al precedente comma 2 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo soggettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento sulla contribuzione.

4. Per le professioniste madri, fermo rimanendo l'arco contributivo di riferimento, il numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media di cui al precedente comma è ridotto di due annualità per ogni figlio, fino al limite di venticinque anni.

5. La misura della pensione non potrà comunque essere di importo inferiore a quello indicato nell'allegata Tabella B, rivalutato annualmente ai sensi del successivo articolo 22.

6. Per le annualità utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6, eccedenti i quaranta anni, la pensione è determinata con il sistema di calcolo contributivo di cui al successivo articolo 4, comma 3, nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate alla data del 31 dicembre 2008.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in pro rata della percentuale di cui al precedente comma 2, in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini fiscali fino al 2008.

8. Qualora non sussista l'integrale versamento dei contributi per l'intero periodo contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, l'interessato può chiedere la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo di cui al successivo articolo 4, comma 3. Ove successivamente, nei termini di prescrizione, intervenga il versamento dei contributi mancanti, il trattamento sarà riliquidato sempre con il sistema di calcolo contributivo su domanda dell'interessato e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'intervenuto pagamento del dovuto.

Articolo 3 **Pensione di vecchiaia**

1. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 4, la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del sessantasettesimo anno di età;
- b) versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

2. La liquidazione di detto trattamento previdenziale è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'articolo 2 è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31 dicembre 2009. La misura di tale quota non può

essere inferiore all'importo di cui al precedente articolo 2, comma 5, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31 dicembre 2009.

3. È data facoltà a coloro che abbiano compiuto sessant'anni di età e abbiano almeno quaranta anni di contribuzione utile ai sensi dell'articolo 1, comma 6, di anticipare la fruizione della pensione di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi la quota reddituale è ridotta nella misura dell'1% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di sessantasette anni, con una riduzione minima pari al 12%. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2035 per le professioniste donne la quota reddituale è ridotta nella misura dello 0,5% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 6%.

4. In ogni caso l'importo di pensione come sopra determinato non potrà essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del calcolo contributivo di cui al successivo articolo 4, comma 3, e comunque l'accesso al trattamento di cui al comma precedente è consentito a condizione che la pensione come sopra determinata non risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 4

Pensione di vecchiaia contributiva

1. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 4, la pensione di vecchiaia contributiva è corrisposta a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del sessantasettesimo anno di età;
- b) versamento dei contributi per almeno venti anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- c) conseguimento di un importo minimo della pensione, determinato ai sensi del successivo comma 3 in misura non inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo di cui al comma 1, lettera c), ove l'interessato sia in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni ed in presenza di almeno cinque anni di integrale contribuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento.

3. L'importo della pensione di vecchiaia contributiva è determinato applicando il sistema di calcolo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione al montante contributivo costituito dai contributi soggettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento sulla contribuzione e senza alcuna integrazione al trattamento minimo. L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il coefficiente di trasformazione, relativo

all'età dell'iscritto al momento della domanda, di cui all'allegata Tabella C, aggiornata in occasione delle revisioni periodiche previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e integrata per le età superiori con i coefficienti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. Il montante contributivo relativo alle quote di pensione calcolate ai sensi del precedente comma 3 è costituito, per ogni anno utile ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a decorrere dal 2024, per coloro che si siano iscritti per la prima volta alla Cassa a partire dal 1° gennaio 2010, anche da una ulteriore quota, pari al 3% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo. La suddetta misura percentuale è soggetta ad una riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente a tale data, ferma rimanendo una retrocessione minima dello 0,5%.

5. L'importo del volume d'affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo di cui al precedente comma 4, non può eccedere il valore limite previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento sulla contribuzione per l'applicazione dell'aliquota ordinaria nella determinazione del contributo soggettivo.

6. La quota da retrocedere al montante contributivo di cui al precedente comma 4, non può essere inferiore al 20% del contributo integrativo minimo dovuto nell'anno.

7. Le percentuali di retrocessione di cui al precedente comma 4, possono essere modificate, con deliberazione del Comitato dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo.

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo di cui al precedente comma 3, si tiene conto anche della eventuale contribuzione figurativa riconosciuta ai praticanti e ai neo iscritti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento sulla contribuzione.

9. La Cassa provvede ogni tre anni a verificare l'applicazione di detti criteri di calcolo sulla base delle risultanze gestionali.

Articolo 5 Supplementi di pensione

1. Coloro che dopo la maturazione del diritto alle pensioni di vecchiaia reddituale, di vecchiaia e di vecchiaia contributiva continuino l'esercizio della professione hanno diritto a supplementi di pensione, riconosciuti per ogni quadriennio utile ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dopo il conseguimento del diritto a pensione, nonché all'atto della cancellazione dalla Cassa. Ciascun

supplemento è determinato applicando il sistema di calcolo contributivo di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. Anche i supplementi non liquidati sono reversibili ai superstiti.

Articolo 6 **Pensione di inabilità**

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale, tale da comportare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6, o cinque anni parimenti utili se l'inabilità è causata da infortunio e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di reinscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, qualora non sussista l'integrale versamento di contributi, sanzioni ed interessi per l'intero periodo di iscrizione, il calcolo della pensione sarà effettuato moltiplicando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 2 per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e gli anni di iscrizione. Tale misura non potrà essere di importo inferiore al limite riportato nell'allegata Tabella D, rivalutato annualmente ai sensi del successivo articolo 22 e comunque non inferiore all'importo della pensione calcolata con le modalità di calcolo contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento sul montante contributivo relativo agli anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

3. Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento.

4. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore al limite riportato nell'allegata Tabella E, rivalutato annualmente ai sensi del successivo articolo 22; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

5. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruiscia del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

6. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali, che deve essere richiesta al competente Collegio, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica di riconoscimento del diritto alla pensione stessa. In caso di nuova iscrizione agli Albi viene revocata la concessione della pensione. La titolarità del trattamento di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, pena la revoca dello stesso.

7. La Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 7

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo, in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione.

2. Sussiste il diritto alla pensione di invalidità anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo delle capacità all'esercizio della professione.

3. Devono altresì concorrere le condizioni di iscrizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del presente Regolamento.

4. Per il calcolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 e la pensione di invalidità è quantificata nella misura del 70% di quella risultante da tale calcolo. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, qualora non sussista l'integrale versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, per l'intero periodo di iscrizione, il calcolo della pensione sarà effettuato moltiplicando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 2 per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e gli anni di iscrizione. Tale misura non potrà essere di importo inferiore al limite riportato nell'allegata Tabella F, da rivalutarsi annualmente ai sensi dell'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non inferiore all'importo della pensione calcolata con le modalità di calcolo contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento sul montante contributivo relativo agli anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma

5. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto ad una delle pensioni di vecchiaia, può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità, la cui misura non potrà essere inferiore al trattamento in godimento.

6. L'importo della pensione di invalidità è ridotto, qualora il titolare percepisca redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per le pensioni facenti carico all'INPS. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

7. La Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di invalidità, secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 8

Norme comuni alla pensione di inabilità e alla pensione di invalidità nell'ipotesi di infortunio

1. In caso di infortunio, la pensione di inabilità e la pensione di invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5% della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del Codice civile, in concorso con l'assicuratore ove questi abbia diritto alla surroga.

Articolo 9

Norme comuni alla pensione di inabilità e alla pensione di invalidità nell'ipotesi di iscrizione obbligatoria oltre il quarantesimo anno di età

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reinscrizione alla Cassa previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), la pensione di inabilità o la pensione di invalidità spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. In presenza delle riduzioni di cui al precedente comma, i trattamenti sono corrisposti solo ai geometri che non siano beneficiari di altra pensione in

conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.

Articolo 10

Presentazione delle domande di pensione di inabilità e di pensione di invalidità

1. La domanda di pensione di inabilità o di pensione di invalidità prevista dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato medico rilasciato da struttura sanitaria ospedaliera pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'incapacità totale e permanente all'esercizio della professione ai fini della pensione di inabilità o la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo per la pensione di invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante o invalidante;
- b) nel caso di infortunio: tutti i dati relativi all'esistenza in capo all'interessato di eventuali coperture assicurative per l'infortunio subito, al fine di consentire alla Cassa l'esercizio del diritto di surroga nei confronti del responsabile dell'infortunio o dell'assicuratore; deve inoltre essere allegata la documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la documentazione attestante l'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto;
- c) per la pensione di inabilità deve essere indicato l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini fiscali, o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda.

Articolo 11

Modalità di accertamento dello stato di inabilità o dello stato di invalidità

1. Una volta verificata positivamente la sussistenza dei requisiti pensionistici a cura degli uffici, l'accertamento dello stato di inabilità o dello stato di invalidità è effettuato, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria o dal perfezionamento della

domanda, da una apposita commissione nominata dalla Giunta Esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, eseguita la visita medica, redige il relativo verbale di accertamento.

2. Il medico incaricato redigerà l'apposito verbale di visita che verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno dello stato di inabilità o dello stato di invalidità. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di pensione adottato dalla Giunta Esecutiva sarà notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, con raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione può demandare l'accertamento tecnico sanitario dello stato di inabilità o dello stato di invalidità ad una struttura pubblica o ad un ente pubblico di dimensione nazionale mediante la stipula di un'apposita convenzione che stabilisca i termini e le modalità operative.

Articolo 12

Rigetto della domanda di pensione di inabilità o di pensione di invalidità e ricorso

1. Il rigetto della domanda di pensione di inabilità o di pensione di invalidità da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente tramite PEC o, in alternativa, con raccomandata con avviso di ricevimento con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento.

2. Qualora non sia riconosciuto lo stato di inabilità, il richiedente può inoltrare una nuova istanza tendente ad ottenere il conferimento della pensione di invalidità per la quale sia in possesso dei necessari requisiti.

3. Con ricorso l'interessato può richiedere che si proceda ad un nuovo accertamento deferito ad un collegio medico diverso, composto da tre medici di cui uno designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, uno nominato dal ricorrente e l'ultimo nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento ad effettuare la visita nella sede dell'Ente.

4. Se il nuovo accertamento si conclude con delibera della Giunta Esecutiva che riconosce lo stato di inabilità o lo stato di invalidità, le spese del medico di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza dello stato di inabilità o dello stato di invalidità da parte del collegio medico.

Articolo 13

Verifica dello stato inabilitante o dello stato invalidante ed eventuale revoca

1. La Cassa può accertare in qualsiasi momento, anche su domanda dell'interessato, la persistenza dei presupposti legittimanti l'erogazione della pensione di inabilità o della pensione di invalidità. In ogni caso la Cassa procede ogni sei anni a detta verifica al fine di accertare la persistenza dello stato inabilitante o dello stato invalidante e, con riferimento alla pensione d'invalidità, della diminuita capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle specifiche attitudini e, tenuto conto anche dell'attività professionale effettivamente svolta dall'iscritto nel periodo successivo alla erogazione della pensione, confermando o revocando la titolarità della pensione stessa. La revoca viene deliberata con apposito provvedimento di Giunta Esecutiva, notificato all'interessato tramite PEC ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'accertamento è effettuato a cura di un'apposita commissione nominata dalla Giunta Esecutiva della Cassa e formata da tre medici di fiducia, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento dello stato di inabilità o dello stato di invalidità. La commissione, dopo apposita visita medica, procede con le stesse modalità di cui al precedente articolo 11.

3. Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, senza giusto motivo, non si presti alla verifica ovvero non presenti la documentazione medica aggiornata richiesta, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la Giunta Esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

4. In caso di revoca della pensione di inabilità o della pensione di invalidità, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del motivato provvedimento, l'interessato può presentare ricorso amministrativo negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 12, comma 3. In caso di accertamento della persistenza dei requisiti danti causa allo stato di inabilità o allo stato di invalidità, le spese del medico di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa.

Articolo 14

Decesso del richiedente prima dell'accertamento dello stato di inabilità o dello stato di invalidità

1. Qualora si verifichi il decesso del richiedente la pensione di inabilità o la pensione di invalidità prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti a cura della commissione incaricata, ma lo stato di inabilità e lo stato di invalidità possano essere accertati inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, la pensione può essere riconosciuta a favore del defunto "a posteriori", anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

2. La Giunta Esecutiva provvederà agli adempimenti di cui al comma 1

sentita la commissione medica.

Articolo 15
Norme comuni in materia di accertamento e revisione dello
stato di inabilità o dello stato di invalidità

1. Nel caso in cui il richiedente o il beneficiario della pensione di inabilità o della pensione di invalidità sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali indicati dalla Cassa per l'accertamento dello stato di inabilità o dello stato di invalidità, potrà, su presentazione di idoneo certificato medico, chiedere che la visita sia effettuata al proprio domicilio a cura del medico nominato dalla Giunta Esecutiva tra i membri della commissione stessa. La data in cui verrà effettuata la visita medica è comunicata tramite PEC o, in alternativa, con raccomandata con avviso di ricevimento con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto alla data fissata per la visita.

Articolo 16
Pensione di reversibilità

1. Le pensioni di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione dei trattamenti di cui alla lettera e), sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

- a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
- b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

2. La misura della pensione è pari al 60% della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20% per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione diretta.

3. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'articolo 17, comma 1, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto

dall'articolo 5 o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

Articolo 17 **Pensione indiretta**

1. La pensione indiretta spetta ai superstiti, così come indicati nel precedente articolo 16, comma 1, dell'iscritto defunto senza diritto a pensione a condizione che quest'ultimo avesse maturato dieci anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Essa è calcolata in base all'articolo 2, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e spetta nelle percentuali di cui all'articolo 16, comma 2.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, qualora non sussista l'integrale versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, per l'intero periodo di iscrizione, il calcolo della pensione sarà effettuato moltiplicando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 2 per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e gli anni di iscrizione. Tale misura non potrà essere di importo inferiore al limite riportato nell'allegata Tabella D da rivalutarsi ai sensi dell'articolo 22 del presente Regolamento e comunque non inferiore all'importo della pensione determinata con le modalità di calcolo contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento sul montante contributivo relativo agli anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta in regime di totalizzazione e in regime di cumulo si prescinde dal requisito dell'attualità e della continuità dell'iscrizione.

Articolo 18 **Norme comuni in materia di pensione di reversibilità e di pensione indiretta**

1. L'importo della pensione di reversibilità e della pensione indiretta è ridotto qualora il superstite possieda altri redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per le pensioni facenti carico all'INPS. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Se i superstiti sono anche i figli come indicati nell'articolo 16, comma 1, del presente Regolamento l'importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

Articolo 19 **Pensioni in regime di totalizzazione**

1. La Cassa riconosce i seguenti trattamenti in regime di totalizzazione disciplinati dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di anzianità;
- c) pensione di inabilità;
- d) pensione indiretta.

Articolo 20

Pensioni in regime di cumulo

1. La Cassa riconosce le seguenti prestazioni in cumulo in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle delibere adottate dal Comitato dei Delegati nn. 12/2017 e 9/2018 ed approvate dai Ministeri vigilanti:

- a) la pensione di vecchiaia in cumulo al compimento di 70 anni di età e con almeno trentacinque anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6. La quota di pensione di vecchiaia in cumulo a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all'articolo 2 nell'ipotesi in cui il soggetto interessato abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6, interamente nel regime previdenziale della Cassa; in assenza di quest'ultima, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
- b) la pensione anticipata in cumulo conseguita esclusivamente con i requisiti di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguati alla speranza di vita.
La quota di pensione anticipata in cumulo a carico della Cassa è interamente calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.
La decorrenza è fissata, in presenza dei requisiti richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- c) la pensione di inabilità in cumulo secondo i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente Regolamento.
La quota di pensione di inabilità in cumulo a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all'articolo 2 nell'ipotesi in cui il soggetto interessato abbia maturato un'anzianità contributiva interamente nel regime previdenziale della Cassa pari o superiore a dieci anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6, se

l'inabilità è causata da malattia o cinque se è causata da infortunio; in assenza di quest'ultima, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.

La decorrenza è fissata, in presenza dei requisiti richiesti, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

- d) la pensione indiretta ai superstiti in cumulo secondo i requisiti richiesti dall'articolo 17 del presente Regolamento.

La quota di pensione indiretta ai superstiti in cumulo a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui al precedente articolo 2 nell'ipotesi in cui il soggetto defunto abbia maturato un'anzianità contributiva interamente nel regime previdenziale della Cassa pari o superiore a dieci anni utili ai sensi dell'articolo 1, comma 6; in assenza di quest'ultima, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.

La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

Articolo 21

Pensione modulare volontaria

1. I contributi soggettivi modulari volontari versati dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento sulla contribuzione danno luogo ad una prestazione pensionistica modulare volontaria calcolata secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 3, in relazione al montante contributivo costituito dai contributi soggettivi volontari versati.

2. I contributi di cui al precedente comma 1, danno luogo alla prestazione supplementare soltanto al raggiungimento dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e) e f).

3. Per i pensionati di inabilità i contributi di cui al precedente comma 1 non danno luogo alla pensione modulare volontaria e vengono integralmente restituiti contestualmente alla liquidazione della pensione, con l'applicazione dei soli interessi legali a decorrere dalla data di versamento.

Articolo 22

Rivalutazione dei redditi e delle pensioni

1. Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 7 e 17 sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Cassa redige ed aggiorna

entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considerano gli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione, applicando in pro rata il 100% di detti aumenti fino all'anno 2012 ed il 75% degli stessi per gli anni successivi.

4. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

5. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono rivalutati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

6. La rivalutazione è operata nella misura del 30% dell'indice ISTAT di cui al precedente comma nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Si applica tuttavia in misura intera in presenza di altra pensione, a carico di diversa gestione, se di importo pari o inferiore ai trattamenti minimi INPS.

7. La rivalutazione delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dai Ministeri vigilanti e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale.

8. Con la stessa procedura e con la stessa decorrenza sono adeguati, come stabilito al comma 5 del presente articolo, l'importo della pensione minima di cui all'articolo 2, comma 5, e gli importi di cui all'articolo 6, commi 2 e 4, all'articolo 7, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, nonché i limiti di reddito di cui all'articolo 2, comma 2, arrotondando i relativi importi agli euro 50 più vicini.

Articolo 23

Disposizioni comuni ai trattamenti previdenziali

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

2. I trattamenti pensionistici corrisposti dalla Cassa, interamente calcolati con il sistema reddituale, per coloro che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. Gli iscritti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 15 aprile 1985, n. 140, l'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 3 è a totale carico del bilancio dello Stato.

TITOLO II

Le prestazioni assistenziali

Articolo 24

Provvidenze straordinarie

1. Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione in apposito Regolamento.

2. Al finanziamento si provvede, ogni anno, con il 2% delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 4 del Regolamento sulla contribuzione, accertate nell'esercizio precedente.

3. Le somme non erogate negli esercizi sono destinate ad incrementare, negli esercizi successivi, l'importo determinato a norma del secondo comma.

4. Ove l'accantonamento complessivo risulti a fine esercizio superiore al 3% del gettito della contribuzione integrativa dell'esercizio medesimo, l'eccedenza viene incamerata al fondo di previdenza.

Articolo 25

Indennità di maternità e di paternità

1. In applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle iscritte è corrisposta una indennità di maternità per l'astensione dall'attività durante i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato

ai fini fiscali dall'iscritta nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'indennità di cui al comma 1 è erogata anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di accertate gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose.

4. In applicazione dell'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle iscritte che abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

5. È previsto comunque un importo minimo di indennità secondo quanto stabilito dall'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

6. L'indennità non viene corrisposta qualora all'avente diritto spetti l'indennità stessa a carico di altre gestioni previdenziali.

7. Il padre libero professionista ha diritto all'indennità di paternità, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista, esclusivamente nelle ipotesi di seguito indicate:

- a) morte o grave infermità;
- b) abbandono del bambino;
- c) affidamento esclusivo al padre.

Articolo 26

Termini e modalità della domanda di indennità di maternità e di paternità

1. La domanda per la corresponsione dell'indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e, comunque, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda deve essere corredata di:

- a) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, oppure certificato di assistenza al parto, soltanto nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata dopo l'evento;
- b) dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui all'articolo 25, comma 6.

3. La domanda di indennità di paternità è presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del parto e deve essere corredata dalla certificazione relativa alle condizioni previste all'articolo 25, comma 7.

4. In caso di abbandono del bambino da parte della madre, il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 27 **Indennità in caso di aborto**

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità è riconosciuta nella misura pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 5, se l'interruzione della gravidanza è intervenuta tra l'inizio del 3° mese e la fine del 6° mese, in misura intera qualora l'interruzione sia avvenuta dopo il compimento del 6° mese.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria che ha fornito la prestazione, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla Cassa entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

Articolo 28 **Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo**

1. L'indennità spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, alle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. La domanda deve essere presentata dal richiedente iscritto alla Cassa entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità o paternità per qualsiasi altro titolo, la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia e l'età del bambino adottato o affidato in preadozione.

3. Alla domanda di cui al precedente comma 2 va allegata copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Articolo 29
**Copertura degli oneri per la liquidazione dell'indennità di
maternità e di paternità**

1. Per la copertura degli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 25, si provvede ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, salvo condizioni di maggior favore i cui oneri saranno a carico della specifica Gestione maternità, alimentata dalla corrispondente contribuzione sommata al finanziamento dello Stato previsto dall'articolo 78, del medesimo decreto legislativo.

TITOLO III
Disposizioni finali

Articolo 30
Ricorsi

1. Fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cui agli articoli 12 e 13, contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della notifica del relativo provvedimento.

2. La decisione del Consiglio di Amministrazione è definitiva; essa può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 31
Modifiche regolamentari

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione delle stesse da parte dei Ministeri vigilanti, salvo diversa prescrizione.

Articolo 32
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

ALLEGATI

TABELLA A – Coefficienti di rendimento e scaglioni di reddito (art. 2, c. 2)

Normativa in vigore dal 1.1.2007 - Delibera C.D. 24.5.2006												
Anno	1,75%		1,50%		1,20%		0,90%		0,60%		0,30%	
	da	fino a	da	fino a	da	fino a	da	fino a	da	fino a	da	fino a
2022		12.050,00	12.051,00	36.200,00	36.201,00	72.350,00	72.351,00	96.500,00	96.501,00	120.600,00	120.601,00	156.800,00
2023		12.300,00	12.301,00	36.900,00	36.901,00	73.700,00	73.701,00	98.350,00	98.351,00	122.900,00	122.901,00	159.800,00
2024		13.300,00	13.301,00	39.900,00	39.901,00	79.650,00	79.651,00	106.300,00	106.301,00	132.850,00	132.851,00	172.750,00
2025		14.000,00	14.001,00	42.050,00	42.051,00	83.950,00	83.951,00	112.050,00	112.051,00	140.000,00	140.001,00	182.100,00

TABELLA B – Pensione reddituale minima (art. 2, c.5)

Anno	Pensione reddituale minima
2022	€ 8.850,00
2023	€ 9.000,00
2024	€ 9.750,00
2025	€ 10.300,00

TABELLA C – Coefficienti di trasformazione per età (art. 4, c. 3)

Età	Coefficienti validi dal 1° gennaio 2021	Coefficienti validi dal 1° gennaio 2023
57	4,186%	4,270%
58	4,289%	4,378%
59	4,399%	4,493%
60	4,515%	4,615%
61	4,639%	4,744%
62	4,770%	4,882%
63	4,910%	5,028%
64	5,060%	5,184%
65	5,220%	5,352%
66	5,391%	5,531%
67	5,575%	5,723%
68	5,772%	5,931%
69	5,985%	6,154%
70	6,215%	6,395%
71	6,466%	6,655%
72	6,743%	6,942%
73	7,045%	7,253%
74	7,374%	7,595%
75	7,733%	7,970%
76	8,122%	8,382%
77	8,550%	8,831%
78	9,022%	9,326%
79	9,545%	9,866%
80	10,132%	10,464%

TABELLA D – Importo pensione minima inabilità e indiretta (art. 6, c. 2 e art. 17, c. 2)

Anno	Pensione minima
2022	€ 3.100,00
2023	€ 3.150,00
2024	€ 3.400,00
2025	€ 3.600,00

TABELLA E – limite del reddito per beneficio pensioni di inabilità (art. 6, c. 4)

Anno	Limite reddito
2022	€ 30.050,00
2023	€ 30.600,00
2024	€ 33.100,00
2025	€ 34.900,00

TABELLA F – Importo pensione minima invalidità (art. 7, c. 4)

Anno	Pensione minima
2022	€ 2.150,00
2023	€ 2.200,00
2024	€ 2.400,00
2025	€ 2.550,00